REGOLAMENTO (CEE) N. 3670/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1983

che stabilisce le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro e fissa, per la campagna di pesca 1984, i prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, viene fissato un prezzo di ritiro applicando a un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessato ;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo del prezzo di ritiro rispetto a quelli della campagna di pesca precedente ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità ;

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1984 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CEE) n. 3572/83 del Consiglio (2) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, che servono di base per il calcolo dei prezzi di ritiro, sono fissate, per i prodotti di ciascuna specie di pesci, come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

I coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, che servono per il calcolo dei prezzi di ritiro dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D, dello stesso regolamento, sono fissati come indicato nell'allegato II.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, le zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo, i coefficienti di adattamento, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 4

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, validi per la campagna di pesca 1984, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

Articolo 5

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, validi per la campagna di pesca 1984, nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato V.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro

Prodotti	%
Aringhe	85
Sardine :	
— dell'Atlantico	85
— del Mediterraneo	85
Spinaroli	80
Gattucci	80
Sebasti	90
Merluzzi bianchi	80
Merluzzi carbonari	80
Eglefini	80
Merlani	80
Molve	80
Sgombri	85
Acciughe	85
Passere di mare	82
Naselli	85
Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	90

ALLEGATO II

Prodotti dell'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Aringhe	1	0	0	0,85	0,85
	2	0	0	0,80	0,80
	3	0	0	0,50	0,50
Sardine	1	0	0	0,55	0,35
	2	0	0	0,55	0,35
	3	0	0	0,85	0,35
	4	0	0	0,55	0,35
Spinaroli	1	0,75	0,55	0,71	0,50
	2	0,64	0,45	0,60	0,40
	3	0,35	0,25	0,30	0,20
Gattucci	1	0,80	0,60	0,75	0,50
	2	0,80	0,60	0,70	0,50
	3	0,55	0,40	0,45	0,25
Sebasti	1	0	0	0,90	0,90
	2	0	0	0,90	0,90
	3	0	0	0,76	0,76

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Merluzzi bianchi	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,68	0,47	0,39	0,28
	5	0,48	0,28	0,29	0,19
Merluzzi carbonari	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,90	0,90	0,70	0,70
	4	0,75	0,55	0,40	0,30
Eglefini	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,77	0,65	0,54	0,37
	4	0,73	0,61	0,53	0,37
Merlani	1	0,80	0,75	0,60	0,40
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,76	0,61	0,55	0,23
	4	0,55	0,37	0,40	0,23
Molve	1	0,85	0,65	0,70	0,50
	2	0,83	0,63	0,68	0,48
	3	0,75	0,55	0,60	0,40
Sgombri	1	0	0	0,85	0,85
	2	0	0	0,85	0,75
	3	0	0	0,85	0,70
Acciughe	1	0	0	0,70	0,45
	2	0	0	0,85	0,45
	3	0	0	0,70	0,45
	4	0	0	0,29	0,29
Passere di mare	1	0,90	0,85	0,50	0,50
	2	0,90	0,85	0,50	0,50
	3	0,85	0,80	0,50	0,50
	4	0,70	0,65	0,50	0,50
Naselli	1	0,90	0,85	0,70	0,65
	2	0,90	0,85	0,70	0,65
	3	0,80	0,75	0,65	0,55

		Semplicemente cotti in acqua	
		A (1)	B (1)
Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	1	0,65	0,55
	2	0,30	0,30

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

ALLEGATO III

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,73
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni ; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	0,75
	4. Le regioni costiere da Wick fino a Peterhead a nord-est della Scozia	0,87
Sardine dell'Atlantico	5. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,46
Naselli	6. Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,57
	7. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,84

ALLEGATO IV

Prodotti dell'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Aringhe	1	0	0	242	242
	2	0	0	227	227
	3	0	0	143	143
Sardine :					
a) dell'Atlantico	1	0	0	251	160
	2	0	0	251	160
	3	0	0	388	160
	4	0	0	251	160
b) del Mediterraneo	1	0	0	200	127
	2	0	0	200	127
	3	0	0	309	127
	4	0	0	200	127
Spinaroli	1	502	368	475	334
	2	428	301	401	268
	3	234	167	201	134
Gattucci	1	516	387	484	322
	2	516	387	451	322
	3	355	258	290	161

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Sebasti	1	0	0	633	633
	2	0	0	633	633
	3	0	0	535	535
Merluzzi bianchi	1	758	716	548	421
	2	758	716	548	421
	3	716	590	421	337
	4	573	396	329	236
	5	404	236	244	160
Merluzzi carbonari	1	436	436	339	339
	2	436	436	339	339
	3	436	436	339	339
	4	364	267	194	145
Eglefini	1	567	504	441	378
	2	567	504	441	378
	3	485	410	340	233
	4	460	385	334	233
Merlani	1	464	435	348	232
	2	464	435	348	232
	3	441	354	319	133
	4	319	215	232	133
Molve	1	590	451	486	347
	2	576	437	472	333
	3	520	381	416	277
Sgombri	1	0	0	200	200
	2	0	0	200	177
	3	0	0	200	165
Acciughe	1	0	0	321	207
	2	0	0	390	207
	3	0	0	321	207
	4	0	0	133	133
Passere di mare :	1	533	503	296	296
— dall'1. 1. al 30. 4. 1984	2	533	503	296	296
	3	503	474	296	296
	4	414	385	296	296
— dall'1. 5. al 31. 12. 1984	1	720	680	400	400
	2	720	680	400	400
	3	680	640	400	400
	4	560	520	400	400
Naselli	1	1 772	1 673	1 378	1 280
	2	1 772	1 673	1 378	1 280
	3	1 575	1 476	1 280	1 083

		Semplicemente cotti in acqua	
		A (1)	B (1)
Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	1	820	693
	2	378	378

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

ALLEGATO V

Specie	Zona di sbarco	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
			Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
			Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1	0	0	146	146
		2	0	0	146	129
		3	0	0	146	120
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	1	0	0	148	148
		2	0	0	148	131
		3	0	0	148	122
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	1	0	0	150	150
		2	0	0	150	133
		3	0	0	150	124
	4. Le regioni costiere da Wick fino a Peterhead a nord-est della Scozia	1	0	0	174	174
		2	0	0	174	154
		3	0	0	174	144
Sardine dell'Atlantico	5. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	1	0	0	115	74
		2	0	0	115	74
		3	0	0	178	74
		4	0	0	115	74
Naselli	6. Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	1	1 010	954	785	730
		2	1 010	954	785	730
		3	898	841	730	617
	7. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1	1 488	1 405	1 158	1 075
		2	1 488	1 405	1 158	1 075
		3	1 323	1 240	1 075	910

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.